

# INCA CGIL Veneto

CGIL

settembre 2006

malati oncologici

## Congedi, permessi e altre tutele nell'attuale normativa in favore dei malati oncologici

La presente pubblicazione è stata stilata in collaborazione con l'Avv. Elisabetta Iannelli autrice della pubblicazione "I diritti del malato di cancro" dell'AIMaC Onlus (Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici: [www.aimac.it](http://www.aimac.it)) redatta con il sostegno del Ministero del Welfare.

Innanzitutto occorre distinguere le agevolazioni dirette al lavoratore ammalato da quelle che invece non interagiscono con un'attività lavorativa. La malattia oncologica si distingue in una prima fase nella quale viene posta la diagnosi ed inizia il percorso terapeutico (intervento chirurgico, trattamento chemioterapico e/o radioterapico); le fasi successive nelle quali la malattia si stabilizza e si cronicizza.

E' soprattutto nella fase iniziale quindi che le agevolazioni di seguito illustrate possono essere utili, poiché successivamente, la patologia si potrebbe stabilizzare favorendo una evoluzione positiva delle condizioni di salute del malato.

Oltre ai contenuti che di seguito ven-



NELL'IPOTESI IN CUI IL LAVORATORE, A CAUSA DELLE PATOLOGIE SOFFERTE, DEBBA SOTTOPORSI PERIODICAMENTE - ANCHE PER LUNGI PERIODI - A TERAPIE AMBULATORIALI DI NATURA SPECIALISTICA CHE DETERMINANO INCAPACITÀ AL LAVORO, AI VARI PERIODI DELLA TERAPIA SI APPLICANO I CRITERI DELLA "RICADUTA DELLA MALATTIA" SE SUL CERTIFICATO VIENE BARRATA L'APPOSITA CASELLA E IL TRATTAMENTO VIENE ESEGUITO ENTRO 30 GIORNI DALLA PRECEDENTE ASSENZA

gono illustrati, e che sono validi per tutto il territorio nazionale, è opportuno comunque informarsi anche di ciò che le singole regioni possono aver disposto con specifiche disposizioni.

### ↩ COME COMPORTARSI ? ↪

#### 1. Malattia e comparto

Per le malattie oncologiche, così come per altre malattie gravi, non esiste una normativa particolare che regolamenti le assenze di malattia, come, ad esempio, per la tubercolosi (Legge n.1088/70; Legge n. 429/75 e legge n. 88/87) lad-

dove le disposizioni modulano le prestazioni (antitubercolari) alle diverse esigenze del malato, lavoratore e non, nelle varie fasi della malattia oltre alla specifiche disposizioni sul periodo di comparto.

Le disposizioni generali sulla indennità di malattia, nel caso di patologia oncologica,

risultano insufficienti e inadeguate in considerazione dell'andamento altalenante della stessa malattia in cui si alternano periodi di disagio, anche grave (trattamento chemioterapico o radiologico che necessitano prolungate assenze dal lavoro), a periodi in cui il malato ha una discreta qualità di vita.

L'Inps con circolare n. 136 /2003, individua alcune situazioni che possono ricorrere anche nella malattia oncologica e fornisce alcune precisazioni riguardo ai cicli di cura ricorrenti, al day hospital e alle dimissioni protette:

#### Cicli di cura ricorrenti

Nell'ipotesi in cui il lavoratore, a causa delle patologie sofferte, debba sottoporsi periodicamente - anche per lunghi periodi - a terapie ambulatoriali di natura specialistica che determinano incapacità al lavoro, ai vari periodi della terapia si applicano i criteri della "ricaduta della malattia" se sul certificato viene barrata l'apposita casella e il trattamento viene eseguito entro 30 giorni dalla precedente assenza.

A tal fine è sufficiente un'unica certificazione medica in cui venga attestata la necessità dei trattamenti che determinano incapacità lavorativa e che siano qualificati l'uno ricaduta dell'altro.

Il lavoratore deve anche fornire l'indicazione dei giorni previsti per la terapia a cui deve seguire la dichiarazione delle strutture sanitarie dove viene effettuata la terapia e il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite.

#### Dimissioni protette

In considerazione del fatto che l'esecuzione di monitoraggio clinico ed esami clinici strumentali complessi richiederebbe lunghe degenze, il nuovo modello organizzativo sanitario delle dimissioni protette prevede che il soggetto si rapporti alla struttura ospedaliera solo nei giorni in cui è stato programmato il ricovero per un'eventuale indagine clinica.

I periodi intermedi tra i vari appuntamenti non sono equiparabili al ricovero perché non comprovanti la permanenza dell'incapacità al lavoro.


Per indennizzare i periodi intermedi occorre che nella relativa certificazione del medico curante o dell'ospedale risulti che il lavoratore sia temporaneamente incapace al lavoro a causa della patologia da cui è affetto.

#### Day hospital

I giorni in cui si effettua la prestazione in regime di day hospital sono equiparati alle giornate di ricovero, per cui vengono

applicati gli stessi requisiti certificativi e gli stessi criteri per l'indennizzabilità, compresa la riduzione dell'indennità ai 2/3 della misura intera.

Per i giorni successivi al ricovero sarà necessario un nuovo certificato medico di continuazione dell'incapacità al lavoro, che può essere redatto dal medico di famiglia o dal medico ospedaliero.



#### **Contrattazione e prolungamento del periodo di comporta**

La contrattazione collettiva nazionale (CCNL) stabilisce il limite della conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e spesso amplia la tutela del lavoratore ammalato in relazione a specifiche forme patologiche differenti nei diversi contratti.

In tutti i contratti del settore pubblico infatti, e in molti del settore privato, è previsto un prolungamento del periodo di comporta in caso di patologie di natura oncologica o di particolare gravità.

Esempi:

*nel CCNL 2003 "per la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale amministrativo e quello addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione" il comporta è aumentato di tre mesi per i lavoratori con un'anzianità di 10 anni e di sei mesi con un'anzianità maggiore.*

*Nel CCNL 2003 per le attività ferroviarie il comporta passa da 12 mesi ordinario a 30 mesi per le patologie gravi. Nell'Accordo 15.11.2005 degli autoferrottranvieri il comporta nei casi di malattie gravi arriva fino a 30 mesi, retribuito nei primi 18 mesi.*

*Nel CCNL 2001 degli elettricisti i periodi di degenza ospedaliera non sono computati nel comporta;*

*nel CCNL del comparto Sanità, nel CCNL agenzie fiscali non sono computate come malattia le giornate di day*

**INCA CGIL  
un solido punto  
di riferimento per  
la tutela dei  
diritti  
previdenziali  
e assistenziali**

OGNI ANNO  
MILIONI DI LAVORATORI,  
PENSIONATI,  
CITTADINI, GIOVANI  
CONTATTANO LE  
SEDI DELL'INCA  
PER RICEVERE INFORMAZIONI  
E PER ESSERE ASSISTITI  
NELLA SOLUZIONE  
DEI PROBLEMI  
CONNESSI  
ALL'INSERIMENTO  
NEL MONDO DEL  
LAVORO, ALL'ESERCIZIO  
DEI DIRITTI SOCIALI  
E ALLE PRESTAZIONI DEL  
WELFARE

.... Non sai che pesci pigliare?  
RIVOLGITI AL PATRONATO INCA CGIL!



*hospital e quelle in cui vengono somministrate le terapie salvavita come la chemioterapia e l'emodialisi.*

Tutti i contratti pubblici e molti contratti privati prevedono un periodo di aspettativa più o meno retribuita, o periodi di permesso, che il lavoratore può chiedere superato il periodo di comporto per evitare il licenziamento.

Es.:

*CCNL 2004 Alimentari aziende,  
CCNL 2004 Tessili e abbigliamento –aziende industriali ecc.*

Diversi CCNL prevedono il diritto del lavoratore o della lavoratrice ad assentarsi per cure chemioterapiche, ciò nondimeno sovente con tale dizione si intende il diritto ad assentarsi il solo giorno del trattamento senza considerare che gli effetti della cura possono manifestarsi anche nei giorni successivi. Infatti, i singoli contratti disciplinano in modo differente, all'interno della tutela della malattia oncologica, il congedo per cure chemioterapiche (assenza nel periodo successivo alla chemioterapia, assenza il solo giorno della chemioterapia, ecc.).

## **2. Congedo retribuito di 30 giorni all'anno per cure connesse alla patologia**

Gli invalidi civili cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 50% hanno diritto a 30 giorni l'anno (anche non continuativi) di congedo per cure connesse allo stato di invalidità.

Il concreto utilizzo di questi permessi è stato reso difficoltoso dalla norma poco chiara e poco conosciuta.

Il diritto nasce dal combinato disposto dell'art. 26 della legge 118/71: *"Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale" (le commissioni sanitarie provinciali istituite dal Prefetto sono state sostituite dalle attuali Commissioni Mediche delle Asl.) e dall'art. 10 del D.Lgs.23.11.1988 n. 509: "Il congedo per cure previsto all'art. 26 della legge 30.3.71 n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta".*

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17.1.2005, interpellato su una serie di quesiti posti dall'associazione AIMaC relativi alla vigenza della norma e alla retribuitività dei 30 giorni di permesso, ha risposto affermativamente in ambedue i casi: *"Alla luce del combinato disposto degli articoli richiamati, attualmente i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia riconosciuta una riduzione dell'attività lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a 30 giorni per le cure connesse alla loro infermità,*



**PATRONATO INCA-CGIL**

Legge 30 marzo 2001, n. 152

### **Recapiti telefonici:**

- \* **Belluno: 0437 942 553**
- \* **Mestre: 041 549 13 56**
- \* **Padova: 049 894 42 90**
- \* **Rovigo: 0425 377 325**
- \* **Treviso: 0422 409 211**
- \* **Verona: 045 867 46 29**
- \* **Vicenza: 0444 564 844**

*riconosciuta dalle competenti strutture mediche".*

Il congedo in questione, secondo il Ministero è retribuito, come emerge dalla sentenza di Cassazione sez. Lavoro n. 3500/84 dove è affermato che l'assenza del lavoratore per cure, ai sensi dell'art. 26 L. 118/71, è da ricondursi alla malattia regolata dall'art. 2110 del c.c. e quindi i giorni di congedo devono essere di calendario ma non necessariamente continuativi e non privi di retribuzione da corrispondere secondo le disposizioni della contrattazione collettiva da parte del datore di lavoro.

Il Ministero prosegue poi sostenendo che *"i requisiti per il diritto e la procedura per ottenerlo sono quelli elencati dal predetto art. 26: richiesta del lavoratore, autorizzazione del medico provinciale, richiesta di congedo al datore di lavoro nelle forme previste dalla contrattazione collettiva o, si può ritenere, in mancanza di indicazioni sul punto, mediante forme analoghe a quelle previste per il godimento di congedi giustificati dalla presenza di uno stato che rende impossibile eseguire la prestazione di lavoro".*

L'Inps, da parte sua, interpellata sul congedo straordinario per cura ha risposto (in data 29 ottobre 2004) che *"l'istituto non riconosce alcuna indennità di malattia per i periodi di congedo straordinario per cure elioterapiche, psammoterapiche e similari, comprese quelle concesse ai mutilati e invalidi civili",* escludendo dalla cura qualsiasi altra finalità al di fuori delle cure termali.

Secondo la nostra consulenza legale, infine, il diritto al congedo per invalidi superiore al 50% sussiste ai sensi del D.Lgs. 509/88, ma la retribuitività di detti 30 giorni da parte del datore di lavoro è condizionata dalle norme contrattuali che devono avere un preciso riferimento al congedo straordinario o ad altre tipologie di congedi retribuiti, come ad esempio nei contratti collettivi del pubblico impiego.

Il periodo di congedo straordinario non essendo indenniz-

zato dall'Inps non rientra nel limite dei 180 giorni nell'anno solare, ma ugualmente non è escluso dal periodo di comporta a meno di una esplicita previsione nel contratto.

Riteniamo che, ai fini del godimento dei 30 giorni di congedo per cura, sia necessaria una certificazione del medico di famiglia relativa alla patologia e alle cure inerenti.

### 3. Iter accelerato per il riconoscimento dell'invalidità civile e della situazione di grave handicap

Con legge n.80/2006 (art. 6) il legislatore, accogliendo la richiesta della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO Onlus – www.favo.it), ha disposto un iter di accertamento accelerato dell'invalidità civile e dell'handicap, a carico della Commissione medica della Asl, in caso di malattia oncologica.

La visita di accertamento deve effettuarsi **entro 15 giorni dalla data della domanda**.

Gli "esiti dell'accertamento" sono immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono.

Per questa particolare fattispecie, l'accertamento può riguardare una inabilità grave -ma temporanea- che necessita di immediate forme di tutela utili soprattutto nella fase iniziale della malattia che comporta l'intervento chirurgico seguito dal trattamento chemioterapico e/o radiologico.

Nella certificazione medica utilizzata per la domanda devono emergere le problematiche sanitarie connesse alle esigenze terapeutiche e/o alla particolare localizzazione d'organo (ricorso alle diverse scale di valutazione). Tale descrizione assume particolare valore in sede di accertamento confermativo da parte della Commissione di Verifica, accertamento che può avvenire anche a distanza di diversi mesi e dunque in presenza di un quadro patologico modificato.

I verbali di accertamento possono riportare l'indicazione di rivedibilità.

In occasione della visita di revisione l'interessato deve farsi parte attiva nei confronti delle Commissioni (presentando domanda per la visita di conferma prima della scadenza prevista dal verbale) valgono i particolari tempi indicati dalla Legge n.80/2006 (15 giorni). Tale modalità, relativa all'iter accelerato, può essere utilizzata anche per le domande di aggravamento avanzate in relazione ad accertamenti che abbiano dimostrato una evoluzione peggiorativa del quadro patologico.

### Prestazioni non economiche a seguito del riconoscimento di invalidità civile

Anche qualora il diritto ad una prestazione economica non si perfezionasse, ad esempio per motivi reddituali, è comunque opportuno chiedere l'accertamento di invalidità civile poiché può sussistere il diritto a tutele o agevolazioni non economiche.

Pur in considerazione della temporaneità dell'invalidità, stante le norme vigenti, un accertamento di invali-

dità civile superiore al 46% dà diritto, ad esempio, ad agevolazioni nell'accesso al lavoro previste con legge 68/99.

Nel caso di lavoratori dipendenti pubblici, un riconoscimento di invalidità superiore al 67% comporta per il malato il diritto di scelta della sede di lavoro (art.21, Legge n.104/92) più vicina al domicilio e la precedenza di sede in caso di trasferimento a domanda. Successivamente all'assunzione, vi è il diritto di precedenza nei trasferimenti a domanda nell'ambito delle sedi vacanti dell'amministrazione di appartenenza.

L'accertamento dell'handicap (anche senza connotazione di gravità), inoltre, dà diritto alla priorità nella scelta della sede di lavoro più vicina alla propria residenza.

### 5. Prestazioni economiche di invalidità civile


Nel caso di soggetto non lavoratore o con attività lavorativa produttiva di un reddito inferiore ai limiti stabiliti per il diritto alle provvidenze di invalidità civile, può sostanzarsi, nella prima fase della malattia, il diritto ad una prestazione economica di invalidità civile.

Le tabelle ministeriali di valutazione (DM Sanità 5 febbraio 1992) prevedono tre percentuali di invalidità per patologia oncologica:

- ✓ 11% con prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale
- ✓ 70% con prognosi favorevole ma grave compromissione funzionale
- ✓ 100% prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica.

Nella prima fase della malattia può essere riconosciuto il 100% di invalidità civile, in particolare per tutto il periodo di trattamento chemioterapico e/o radioterapico.

In altri casi vi può essere un riconoscimento del requisito sanitario pari ad almeno il 74%; in ambedue le fattispecie, a fronte della presenza del requisito reddituale, si può aver diritto, per il periodo di tempo previsto nel verbale di accertamento sanitario, rispettivamente alla pensione di inabilità o all'assegno mensile di invalidità. I minori affetti da patologie tumorali, che siano iscritti o frequentino scuole di ogni ordine e grado, centri tera-



peutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramento professionale, possono chiedere il riconoscimento dell'indennità di frequenza.

## 6. Diritto all'indennità di accompagnamento durante la chemioterapia

Recenti sentenze della Corte di Cassazione (n.10212/2004) hanno stabilito il diritto per le persone malate di cancro che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico particolarmente debilitante, di ottenere l'indennità di accompagnamento anche se per un breve periodo: la Suprema Corte ha sostenuto che "nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi" (il diritto all'indennità di accompagnamento non discende automaticamente dall'effettuazione di trattamenti antineoplastici, ma deriva dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge: *impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita*).

Nel caso di malati terminali, si ricordano le sentenze di Cassazione n. 7119/2003 e n. 9583/2002 che sostengono quanto a fronte di un evento letale certus an, ma incertus quando "*non appare razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti*".

## 7. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel settore privato

Recente norma ha introdotto nel nostro Paese il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori affetti da patologie oncologiche.

Questi lavoratori, con ridotta capacità lavorativa (accertata dalla Commissione medica Asl) anche a causa delle terapie salvavita, possono chiedere il part-time verticale o orizzontale.

Successivamente, quando il lavoratore si trova in condizione di ricominciare a lavorare a tempo pieno, ha il diritto di chiedere che il suo rapporto di lavoro torni ad essere nella sua forma originale.

## 8. Possibilità di svolgere una mansione compatibile con il proprio stato di salute

Ricordiamo tuttavia che il lavoratore, oltre a quanto testé scritto, può chiedere al datore di lavoro di essere adibito a mansioni compatibili con il proprio stato di salute e con la residua capacità lavorativa, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa.

Tale possibilità è prevista dalla legge n.68/99 per i

lavoratori disabili assunti tramite il collocamento obbligatorio.

E' anche previsto che, nel caso in cui il lavoratore sia divenuto inabile alla mansione successivamente all'assunzione, possa richiedere al datore di lavoro di essere adibito ad una mansione compatibile con il suo stato di salute (D.Lgs. 626/1994): è comunque importante verificare quanto previsto dalla contrattazione (sempre più spesso, proprio per i malati oncologici, viene prevista l'assegnazione di mansioni compatibili con la eventuale riduzione della capacità lavorativa nel periodo dei trattamenti salvavita).

## 9. Possibilità di usufruire dei permessi lavorativi previsti per i lavoratori con grave handicap

Con la certificazione di grave handicap rilasciata dalla Commissione Asl, il lavoratore o la lavoratrice, possono chiedere di usufruire delle particolari agevolazioni lavorative previste dalla legge 104/92:

- ✓ 3 giorni retribuiti al mese di permesso oppure
- ✓ 2 ore retribuite al giorno per tutti i giorni lavorativi del mese che permettono, ad esempio, di articolare l'orario di lavoro in modo più consono al lavoratore; normalmente si aggiungono ai ROL (riduzione orario di lavoro) previsti dal CCNL.

Tali permessi, oltre ad essere retribuiti, sono "coperti figurativamente" ai fini pensionistici.

Il familiare (compreso il coniuge) o affine entro il 3° grado potrà chiedere tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il soggetto malato a cui sia stata accertata, seppur temporaneamente, la gravità dell'handicap (purché il malato non sia ricoverato a tempo pieno e purché, nel nucleo familiare del malato, non sia presente un *soggetto non lavoratore in grado di assistere il disabile*).

L'accertamento di grave handicap permette al lavoratore disabile (anche in maniera temporanea) o al familiare che assiste il malato, di chiedere (ove possibile) il trasferimento alla sede di lavoro più vicina al suo domicilio e/o di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso.

## 10. Congedo biennale retribuito per i genitori

## 11. Congedo biennale non retribuito per i familiari

Questi "argomenti" (10 e 11) e altre informazioni sono trattati in altri specifici *foglioni* (congedi parentali - malattia & controllo) reperibili presso le nostre Sedi ovvero *scaricabili* dal sito: <http://www.cgilvicenza.it>.

12. Maggiorazione della contribuzione lavorativa nel caso in cui l'invalidità civile accertata sia superiore al 74%.





Nel caso in cui la Commissione della Asl abbia accertato una invalidità civile superiore al 74% il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione contributiva di due mesi per ogni anno effettivamente lavorato dal momento in cui viene accertato lo stato di invalidità e per tutto il tempo in cui detto stato persiste.

La maggiorazione contributiva, che non può superare in totale i 5 anni, è valida ai fini pensionistici.

E' opportuno che all'atto della richiesta la certificazione medica riporti specificamente l'indicazione di un "danno alla capacità lavorativa generica superiore al 75%".

### 13. Contrassegno per i parcheggi per disabili

Il Comune di residenza riconosce al malato di cancro in terapia, il diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta in quanto "persona con invalidità temporanea".

Alla domanda va allegata la certificazione medica rilasciata dalla Asl che comprovi l'effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta del richiedente.

La domanda va presentata in carta semplice al Comune di residenza allegando la documentazione medica che deve contenere l'indicazione del presumibile periodo di durata dell'invalidità.

L'autorizzazione viene rilasciata per un tempo determinato. Il contrassegno, che prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automobile, deve essere esposto in modo ben visibile.

### 14. Esenzione dal pagamento dei farmaci e per tutte le prestazioni sanitarie collegate alla patologia, per la prevenzione dagli ulteriori aggravamenti e per la riabilitazione.

L'esenzione dal ticket per patologia viene riconosciuta alle persone affette da particolari malattie elencate nel DM 329/99, modificato con DM 296/01, sulle malattie croniche ed invalidanti.

Per ogni patologia sono previste specifiche esenzioni dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dagli stessi decreti ministeriali. Si tratta normalmente delle prestazioni che sono considerate appropriate ai fini del relativo monitoraggio e della prevenzione da ulteriori aggravamenti. Per ottenere l'esenzione per patologia oncologica (cod. 048) è necessario presentare alla ASL territorialmente competente la relativa domanda munita di documentazione medica attestante la malattia.

Rileviamo che un riconoscimento di invalidità civile

pari al 100% dà diritto all'esenzione totale, cioè per tutte le prestazioni sanitarie, anche quelle non collegate alla patologia.

### 15. Amministratore di sostegno

Appare doveroso segnalare anche questa forma di tutela, utile soprattutto per le persone sole e/o anziane che si trovino nella situazione di dover affrontare con il cancro (anche in fase terminale).

Questa norma (Legge 9.1.2004, n.6) tutela le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana; la causa può essere malattia o infermità, può avere una durata indefinibile come può essere di durata temporanea.

L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare e viene scelto preferibilmente nell'ambito familiare della persona da tutelare.

Non prevede l'annullamento delle capacità giuridiche del beneficiario, ma l'attribuzione di incarichi determinati che l'Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e di cui deve rendere conto al Giudice.

Precisazioni:

- ✓ nell'amministrazione di sostegno la persona menomata o inferma viene sostituita nel compimento di determinati atti e assistita nel compimento di altri atti da un amministratore, mentre conserva la capacità di agire per tutti gli altri atti.
- ✓ nell'interdizione la persona abitualmente inferma di mente è sostituita da un tutore nel compimento degli atti che la concernono, con l'eccezione degli atti di ordinaria amministrazione che sia stata autorizzata a compiere senza l'intervento o l'assistenza del tutore.
- ✓ nell'inabilitazione la persona soggetta non può compiere senza l'assistenza di un curatore gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ma può essere autorizzata a compiere alcuni atti senza tale assistenza.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva una generale capacità di agire, ad eccezione degli atti per i quali un giudice ha deciso che debbano essere compiuti con l'assistenza dell'amministratore.

*"L'amministratore di sostegno ha maggiore flessibilità poiché consente di ritagliare un vestito disegnato secondo le esigenze della singola persona, offrendole delle aree e dei momenti di protezione come e quando si rivela necessario, senza arrivare mai ad una totale esclusione della sua capacità di agire"*

